



REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA
(*Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2013*)

Indice

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Gestione della riscossione coattiva
- art. 3 - Solleciti di pagamento e gestione
- art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive
- art. 5 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi
- art. 6 - Modalità di riscossione e dilazione del pagamento
- art. 7 - Somme di modesto ammontare
- art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite
- art. 9 - Norme finali
- art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le attività inerenti la gestione dei crediti patrimoniali e tributari, successiva alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.

Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Art. 3 - Solleciti di pagamento e gestione

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un sollecito di pagamento, anche mediante avviso telefonico o per e-mail o tramite posta certificata PEC ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione, le Ingiunzioni Fiscali/o altro titolo esecutivo sono inviate con cadenza periodica, di norma una volta al mese. Nelle Ingiunzioni sono comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

1. Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto degli indirizzi emanati dalla Giunta, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Art. 5 - Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:
 - a) le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, le spese di produzione e notifica dell'Ingiunzione fiscale o altro titolo idoneo;
 - b) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva: in caso di pagamento effettuato entro i 30 giorni dalla notifica della Ingiunzione fiscale 15,00 euro, dopo i 30 giorni 25,00 euro;
 - c) le spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti), nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
2. Nell'Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigente maggiorati di 2 punti.

Art.6 - Modalità di riscossione e dilazione di pagamento

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - b. allo sportello presso il Servizio competente;
 - c. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - d. con procedure telematiche.
2. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:

fino a €100,00	nessuna rateizzazione
da €100,01	a € 200,00 fino a 3 rate mensili
da €200,01	a € 500,00 fino a 6 rate mensili
da €500,01	a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
da €3.000,01	a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili
da €6.000,01	a €20.000,00 fino a 36 rate mensili
da €20.000,01	a €50.000,00 fino a 60 rate mensili
oltre €50.000,00	fino a 72 rate mensili

- 3 La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
5. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

Art. 7 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

Art. 9 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.